



COMUNE DI POLLUTRI

Provincia di Chieti

C.so Giovanni Paolo II, 26

C.A.P. 66020

C. F. 00233510692

SCADENZA VERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2020: 16 DICEMBRE 2020

Vista la L. 160/2019, commi da 739 a 783, contenente disposizioni sulla nuova IMU

SI INFORMA

che il **16 DICEMBRE 2020** scade il termine per il versamento della rata a **saldo** IMU dovuta a conguaglio per l' anno 2020.

L'imposta, in vigore dall'anno 2020, mantiene in linea generale, gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa vigente fino al 2019.

L'esenzione prevista per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è stata abolita per cui tali unità immobiliari sono soggette a IMU dall'anno 2020.

Il saldo è calcolato sulla base imponibile IMU, applicando le seguenti aliquote 2020 approvate con delibera Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2020, già pubblicata nel sito internet del Dipartimento finanze del MEF entro la data del 28 ottobre 2020:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (comma 740 L. 160/2019)	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c. 751 L. 160/2019)	0,1%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,96% (di cui 0,76% allo Stato)
Terreni agricoli (ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti
Aree fabbricabili	0,96%
Altri Fabbricati	1,06%
Detrazione: - per abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti aventi stesse finalità;	€ 200,00.
Base imponibile ridotta del 50% nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni come stabilito dall'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	
Riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.	

La base imponibile è calcolata come segue:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale:

Cat. A (esclusi A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (escluso D/5)	65	Cat. D/5	80

- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione o dell'adozione degli strumenti urbanistici.

Il versamento del tributo può essere eseguito mediante modello F24 presso Banche o Poste, indicando il codice catastale del Comune (**G799**) e utilizzando i codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate:

DESCRIZIONE	Codice Tributo
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3912
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO	3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –COMUNE	3930
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939

Non è dovuto per importi annui inferiori a € 12,00 riferiti alla totalità degli obbligati. Chiunque versi quanto dovuto a titolo di IMU dopo la scadenza sarà soggetto all'istituto del ravvedimento operoso con aggravio di sanzione ed interessi.

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosa Albanese